



Comune di Sant'Arzenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 20/03/2017 - Prot. N. 0000377 - 11

CORR

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

RICORSO

per il **COMITATO NOBIOMETANO SANT'ARSENIO** (C.F. 92017420651), con sede in Sant'Arzenio (SA) alla Via San Vito, in persona del Presidente p.t. Dr.ssa Anna Maria RIZZO e per i signori **Roberta RESCINITO** (C.F. RSC RRT 69M43 G793L) nata a Polla (SA) il 3.08.1969 e residente a Sant'Arzenio (SA) alla Via Aldo Moro 45, **Maria Rosa VRICELLA** (C.F. VRC MRS 67A51 G793H) nata a Polla (SA) l'11.01.1967 e residente in Sant'Arzenio (SA) alla Via Giovanni Florenzano 6L, **Valerio IORIO** (C.F. RIO VLR 64L23 D292T), nato a Teggiano il 23.07.1964 e residente a Sant'Arzenio (SA) alla Via San Sebastiano 118, rappresentati e difesi - giuste procure in calce - dagli **Avv.ti Lorenzo LENTINI** (C.F. LNT LNZ 57A19 H703F - avvocatorlorenzolentini@pec.it - fax 089/253452) ed **Antonio MELUCCI** (C.F. MLC NTN 77H11 H703R - melucci.antonio@pec.it - fax 0828/1896911), con i quali elettivamente domiciliavano in Salerno al Corso Garibaldi 103, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lentini;

contro il Comune di Sant'Arsenio;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione –

a - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, successivamente pubblicata, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano);

b - della determina n. 52 (n. 267) del 3.11.2016, pubblicata in data 18.11.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica III – LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio ha approvato il verbale n. 1/2016 della Commissione valutazione delle istanze di assegnazione delle aree del PUA produttivo;

c - del verbale n. 1/2016 della Commissione valutazione delle istanze di assegnazione delle aree del PUA produttivo;

d - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo;

- e - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 33 del 29.04.2016 di adozione della variante normativa al PUA;
- f - della determina n. 39 (n. 193) del 18.08.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica III - LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio ha indetto gara pubblica per l'assegnazione dei lotti residui del PUA produttivo località "Fosso del Mulino e Pozzo";
- g - del bando approvato con provvedimento n. 4736 del 22.08.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica III - LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio per la cessione delle aree residue del PUA produttivo;
- h - della convenzione prot. n. 849/2016 del 17.11.2016 per la cessione delle aree del PUA Produttivo;
- i - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 51/2011 di approvazione del PUA per le Attività Produttive;
- l - del decreto sindacale in BURC n. 48/2011 di approvazione del PUA;
- m - della delibera di Consiglio Comunale di Sant'Arsenio n. 31/2015;

- n - della delibera consiliare 77/2005;
- o - del verbale della Commissione del 12.02.2015 e della nota n. 762 del 17.02.2015 di assegnazione alla Biometano Salernitano dei lotti 10, 12 e 14;
- p - ove occorra, del provvedimento n. 339 del 23.01.2015;
- q - del provvedimento n. 6190 del 3.11.2016 a firma del Responsabile del procedimento;
- r - del decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 178 del 14.10.2010 in BURC n. 78/2010 di approvazione della variante al PRG di ampliamento dell'area PIP;
- s - ove occorra, della delibera consiliare 15/2016;
- t - della nota n. 5781 del 14.10.2016;
- u - della delibera di G.M. 86 del 10.11.2016;
- v - della convenzione n. 843/2016;
- z - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.

nonché per la declaratoria

in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.

della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016;

FATTO

È controversa la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti di grandi dimensioni, su un'area di **oltre 25.000 mq.** ricompresa nel PUA per le Attività Produttive (PIP) di Sant'Arsenio, località "Fosso del Mulino e Pozzo".

Ma procediamo con ordine.

1 - Il Comune di Sant'Arsenio, con delibera di G.M. n. 51/2011, ha approvato il PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo".

Il disegno urbanistico radicato nel PUA ha previsto:

- **6 lotti** a destinazione **industriale**;
- 10 lotti a destinazione commerciale;
- 1 lotto a destinazione terziaria;
- 1 lotto a destinazione turistico-alberghiera;
- la localizzazione dei relativi standard (parcheggi etc...).

Il Comune, quindi, con bando del 23.01.2015, ha indetto una procedura di evidenza pubblica per la cessione dei lotti,

ricompresi nel PUA per le Attività Produttive "Fosso del Mulino e Pozzo".

L'Amministrazione Comunale, esperita la procedura, tuttavia, con provvedimento n. 762 del 17.02.2015, ha illegittimamente assegnato ben **3 lotti industriali** (nn. **10, 12 e 14**) in favore di un **unico** concorrente, la "Biometano Salernitano s.r.l.", per un intervento **unitario** (costruzione di un impianto trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas - biometano), **accorpando promiscuamente ben 3 distinti lotti in contrasto con il PUA (PIP).**

La illegittimità dell'accorpamento di plurimi lotti, in difetto di una variante al P.U.A., ovviamente, si comunica anche alla convenzione urbanistica n. 843/2016 del 28.01.2016, con la quale sono stati **assegnati** i 3 lotti secondo il progetto **unitario** della Società proponente.

2 - Il Comune, solo in prosieguo, quindi, con delibera di G.M. n. 53 del 23.06.2016, ha approvato una singolare "variante normativa" delle NTA del P.U.A., con la quale (art. 6ter) ha autorizzato la aggregazione **al buio** di distinti lotti del P.I.P., in

via di mero fatto, senza predeterminare neanche criteri oggettivi per l'accorpamento.

Di guisa che, con tale previsione normativa, si è introdotto un inammissibile "*jus variandi*" di rilevanza urbanistica, modificativo del numero e della dimensione dei "**lotti**", che sono **elemento essenziale** del P.U.A., la cui modifica esige invece una variante puntuale di competenza della Giunta Comunale (e non del Dirigente).

3 - L'Amministrazione Comunale di Sant'Arsenio, in prosieguo, con successivo **bando** del **22.08.2016**, ha indetto **nuova procedura di assegnazione dei lotti residui**, all'esito della quale ha assegnato **ulteriori tre lotti** (nn. 9, 11 e 13), in favore della Biometano Salernitano S.r.l., con determina 52/2016 e convenzione del 17.11.2016 (n. 849), per un intervento "**complessivo ed unitario**", che ha ad oggetto un unico impianto di trattamento rifiuti, di grandi dimensioni, esteso a tutti i sei lotti industriali del P.I.P. (nn. 9-10-11-12-13-14), illegittimamente accorpati, in via di fatto, per una superficie totale di circa 25.000 mq.

4 - Il Comitato "Nobiometano Sant'Arsenio" che ha come scopo la tutela del territorio di Sant'Arsenio, i signori Rescinito, Vricella e Iorio residenti nel Comune di Sant'Arsenio in aree limitrofe ai lotti PIP controversi, gravemente pregiudicati dalla costruzione in adiacenza di un grande impianto trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas, che stravolge il territorio cittadino con gravi ripercussioni ambientali, in spregio anche alle originarie previsioni di insediamenti plurimi, di piccole dimensioni, del P.I.P., con il presente ricorso, fin da ora, intendono contrastare sia l'illegittimo accorpamento di **tutti** i lotti industriali (**ben sei**), sia l'arbitrario *jus variandi* elusivo dei principi in tema di pianificazione urbanistica attuativa.

Gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione - per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 338 R.D. 1265/1934 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ARTT. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 5 D.M. 1444/68) - ECCESO DI POTERE

**(DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ -
SVIAMENTO)**

Va censurata, preliminarmente, la radicale illegittimità del P.U.A., presupposto dei provvedimenti di assegnazione controversi, per violazione delle norme che regolano la fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 R.D. 1265/1934).

L'art. 338 R.D. 1265/1934 ha introdotto, infatti, un vincolo di inedificabilità assoluta nel raggio di 200 metri dal perimetro di tutti gli impianti cimiteriali, diretto non solo ad assicurare condizioni di igiene e salubrità, ma anche a garantire tranquillità e decoro dei luoghi di sepoltura e consentire successivi ampliamenti della cinta cimiteriale (C.d.S., Sez. VI, 9.03.2016 n. 949).

La fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole della ASL competente, può essere ridotta fino a **50 metri** per l'esecuzione di un'opera pubblica o per la attuazione di un intervento urbanistico (comma 5).

Le aree del PUA controverso, **destinate a standard (parcheggi pubblici)**, tuttavia, sono state illegittimamente localizzate in

adiacenza al **Cimitero** di Sant'Arsenio, risultando ad appena **un metro** di distanza dalla cinta cimiteriale!

Su queste premesse, emerge una radicale illegittimità della localizzazione dei parcheggi, in fascia di rispetto cimiteriale, in elusione dell'art. 338 R.D. 1265/1934 e del vincolo di inedificabilità assoluta cimiteriale.

La radicale illegittimità degli standard (parcheggi), ovviamente, refluiscie sulla validità del P.I.P., pregiudicando gli standard (minimi) previsti dall'art. 5 D.M. 1444/68.

La invalidità del P.U.A., a sua volta, travolge, in via derivata, anche i provvedimenti di assegnazione dei lotti impugnati, che risentono degli stessi profili di illegittimità rubricati.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 L. 1150/1942 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ART. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.M. 1444/68 IN RELAZIONE L.R.C. 14/1982) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA

Va censurata, subito dopo, la **variante normativa, in bianco**, che ha autorizzato la arbitraria aggregazione di **ben 6 lotti**

industriali, in fase attuativa, in elusione del P.I.P. e delle norme che regolano lo *jus variandi*, in tema di pianificazione attuativa.

2.1 – Qualsiasi Piano Particolareggiato, infatti, ha due tratti costitutivi tipici:

- la suddivisione di un'area territoriale in lotti fabbricabili, secondo dimensioni, tipologie e destinazioni d'uso prerogate dal Piano (art. 13 L. 1150/1942 in relazione art. 27 e 28 L. 865/1971 e art. 26 L.R.C. 16/2004);
- la individuazione dei relativi standard, nel rispetto delle proporzioni quali-quantitative, prescritte dal D.M. 1444/1968 e dalla L.R.C. 14/82.

Ogni modifica del numero, della tipologia e delle dimensioni dei lotti, dunque, presuppone una variante puntuale, incidendo su un elemento essenziale di un Piano Particolareggiato.

Di tutta evidenza, l'Amministrazione Comunale di Sant'Arsenio, per l'aggregazione di ben sei lotti industriali, non poteva sottrarsi, con grande disinvoltura, ad una specifica variante

strutturale del P.U.A., ricorrendo ad una atipica variante normativa, non idonea a legittimare la aggregazione di ben sei lotti industriali.

La formulazione letterale della variante normativa, a ben vedere, rivela la radicale illegittimità.

La modifica delle NTA del PUA, infatti, è così concepita:

"art. 6ter - L'accorpamento dei lotti contigui può essere, con adeguata motivazione, proposto dai soggetti proprietari dei diritti edificatori siti nei lotti stessi, in forma di procedimento preliminare di permesso di costruireil Responsabile dell'Area Urbanistica si esprime entro 10 giorni con proprio parere".

Si tratta di una vera e propria delega in bianco, priva di parametri preventivi, che ha dato ingresso ad un atipico jus variandi (urbanistico), pregiudicando la riserva di pianificazione dei competenti organi comunali.

La modifica del numero, della consistenza e delle caratteristiche dei lotti, attraverso un inedito meccanismo di aggregazione rimesso al Responsabile dell'Area Urbanistica (ulteriore illegittimità per incompetenza), incide su un elemento costitutivo tipico del Piano Particolareggiato, che non può

essere modificato, in via di fatto, su proposta del privato e, tanto meno, può essere approvato dal Dirigente dell'Area Urbanistica, richiedendo, invece, una variante puntuale per la variazione dei lotti.

Si evidenzia, pertanto, la illegittimità della variante normativa (impugnata), che ha introdotto un inammissibile *jus variandi* urbanistico, elusivo delle regole ordinarie, in tema di pianificazione attuativa.

2.2 - La variante normativa ha rimesso, ancora, al Dirigente del Settore Urbanistico uno *jus variandi, al buio*, senza definire alcun parametro oggettivo preventivo.

Si tratta di una vera e propria *delega "in bianco"*, che ha rinviato al libero apprezzamento del Dirigente, su proposta dei privati, ogni determinazione finale in ordine alle dimensioni dei lotti, degli insediamenti e sulla tipologia delle attività produttive da insediare (media o grande impresa).

L'accorpamento di *tutti i 6 lotti industriali*, per di più, non solo ha finito per stravolgere l'originario disegno urbanistico

(del P.U.A.), ma ha inciso, in maniera sostanziale, sulle stesse dimensioni degli impianti industriali da insediare.

Si è transitati, infatti, da una previsione di insediamenti plurimi di imprese industriali-artigianali ad un insediamento di una unica industria insalubre, di grandi dimensioni, con aggregazione di ben 6 lotti industriali, di mq. 4.000 ciascuno, in un macro-lotto unitario di circa mq. 25.000, per la localizzazione di una unica industria insalubre.

Di tutta evidenza emerge la illegittimità dell'inedito *jus variandi*, che contrasta con il P.U.A., di cui ha snaturato gli elementi costitutivi tipici e, prima ancora, le finalità insediative.

Seguono i gravi vizi rubricati.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 L. 1150/1942 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ART. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6TER NTA DEL PUA) - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.M. 1444/68 IN RELAZIONE L.R.C. 14/1982) - ECCESSE DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA

L'assegnazione degli ulteriori tre lotti in favore della Biometano Salernitano, in ogni caso, ha violato anche lo stesso modulo procedurale, regolato dall'art. 6ter delle NTA del PUA.

L'**accorpamento** dei lotti contigui può essere, con adeguata motivazione, **proposto** dai **soggetti proprietari di diritti edificatori siti nei lotti stessi**, in forma di procedimento preliminare di permesso di costruire, con richiesta di parere preventivo e presentazione di un planovolumetrico dell'intero lotto.

Diversamente, la proposta di aggregazione è avvenuta, in fase di assegnazione, violando l'*ordo procedendi* fissato dall'art. 6 ter delle NTA del PUA.

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) - ECCESO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE

4.1 - Ulteriore profilo di illegittimità risiede nella autorizzazione di un insediamento per una attività produttiva

"maleodorante", che è tipologia di attività espressamente vietata all'interno del P.I.P.

Il Regolamento del P.I.P. ed il bando (attuativo) del 22.08.2016, infatti, hanno prescritto (art. 4) espressamente che:

"non saranno prese in considerazione le domande relative a insediamenti di tipo tossico, nocivo o maleodorante".

L'impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano), richiesto dalla Biomctano Salernitano, all'evidenza, è insediamento il cui ciclo di produzione determina esalazioni odorigene, estremamente disturbanti, per le reazioni microbiche, alla base della biostabilizzazione ossidativa dei rifiuti putrescibili.

Gli impianti di compostaggio, infatti, registrano la presenza di plurimi elementi chimici maleodoranti, quali l'ammoniaca, i composti dello zolfo, dei terpeni, dei chemoni, le ammine, gli acidi grassi volatili ed i composti aromatici

La perizia tecnica, che si versa in atti, sul punto, dimostra inequivocabilmente:

- che l'ammoniaca è prodotta dalla degradazione delle proteine e degli aminoacidi;
- che i composti dello zolfo, maleodoranti già a concentrazioni bassissime, si formano naturalmente nel corso del processo produttivo;
- che i terpeni sono prodotti del legno, presenti in ogni impianto di compostaggio;
- che le ammine derivano dalla decomposizione microbica degli aminoacidi e delle proteine, ad opera dei batteri comuni quali E.Coli e presentano odori molto forti e sgradevoli;
- che gli acidi grassi volatili sono naturalmente presenti in olii, grassi e cere, utilizzati nel processo di produzione energia da biogas.

I provvedimenti di assegnazione dei lotti, pertanto, sono sicuramente illegittimi per violazione del bando di gara, che ha escluso tassativamente la possibilità di assegnazione per eventuali istanze, come quella di Biometano, di realizzazione di impianti produttivi "maleodoranti".

4.2 • Né vale, in contrario, rilevare che il progetto avrebbe previsto l'utilizzo di sistemi di abbattimento dell'odore pari a 300 ou/mc, in linea con quanto prescritto dalla Regione Lombardia (D.G.R. 7/12764 del 16.04.2003).

È agevole replicare, infatti, che il bando espressamente ha vietato l'insediamento di impianti maleodoranti indipendentemente dal livello di emissione.

Per di più il limite di emissione, nel caso di specie, comunque è inadeguato.

La disposizione normativa lombarda, infatti, a cui la Società dichiara di essersi autovincolata, espressamente ha prescritto una distanza di **almeno 500 metri dalle aree abitate**

Tale condizione, a tutela della qualità dell'aria, però, nella specie, non risulta garantita, giacché i lotti su cui dovrà sorgere l'impianto sono limitrofi all'area cimiteriale e ricadono a meno di 150 metri dal Centro Commerciale "Conad" della Società ricorrente.

È evidente, pertanto, la illegittimità della assegnazione, per un impianto di trattamento rifiuti "maleodorante", in quanto non

rispetta i requisiti minimi di distanza dalle aree abitate e di tutela della salute pubblica.

V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 L. 1150/1942 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ART. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 182BIS L. 152/2006 IN RELAZIONE L.R.C. 14/2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6TER NTA DEL PUA) - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.M. 1444/68 IN RELAZIONE L.R.C. 14/1982) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA

5.1 - L'intervento della Biometano Salernitano, ancora, non è ricompreso tra gli impianti di gestione rifiuti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti (L.R.C. 14/2016) di recente approvazione.

L'impianto in questione, pertanto, non potrà utilizzare i rifiuti dei territori limitrofi, ma dovrà impiegare rifiuti di provenienza **extraregionale**.

Risulta violato, pertanto, anche l'art. 182bis L. 152/2006, che ha introdotto il principio di autosufficienza e di prossimità dei rifiuti, secondo cui lo smaltimento ed il recupero (di rifiuti urbani) deve necessariamente avvenire in impianti vicini ai

luoghi di produzione o raccolta, per ridurre i movimenti dei rifiuti.

5.2 - Per di più sussiste carenza anche di qualsiasi interesse pubblico specifico ad autorizzare un impianto che non è previsto nel Piano Regionale Rifiuti, che per il funzionamento necessita di continua movimentazione di rifiuti organici dai (lontani) luoghi di raccolta.

Sul punto l'atto di assegnazione tace.

È evidente, pertanto, il grave pregiudizio per il territorio di Sant'Artenio sia per la tipologia di impianto, sia per il traffico veicolare per il trasporto di rifiuti organici, con gravissime ricadute sul piano delle esalazioni nocive.

Segue la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) - ECCESSE DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE

6.1 - Il Comune di Sant'Arsenio, con provvedimento del 3.11.2016 (n. 6190), ha assegnato alla Biometano Salernitano S.r.l. tre lotti (nn. **9, 11 e 13**), a seguito di un progetto di intervento di trattamento rifiuti "**complessivo ed unitario**", su area del PUA di 25.000 mq., che ricomprende anche i precedenti lotti (nn. **10, 12 e 14**), assegnati con atto n. 762 del 17.02.2015 e successiva convenzione del 28.01.2016.

La Biometano Salernitano, tuttavia, al momento dell'assegnazione degli ulteriori tre lotti (**9, 11 e 13**), era **decaduta** dalla precedente convenzione di assegnazione del 28.01.2016 (per i lotti **10, 12 e 14**).

La prima convenzione di cessione delle aree (lotti 10, 12 e 14), in data 28.01.2016, infatti, ha prescritto espressamente (art. 2) che "**la ditta assegnataria si obbliga a realizzare un impianto per la produzione di Biometano come da progetto preliminare allegato all'istanza di assegnazione dell'area**".

Il successivo **art. 10.2 "sanzioni"**, a sua volta, ha stabilito che **qualora il progetto approvato non sia eseguito nei termini**

stabiliti si avrà risoluzione della convenzione ed estinzione del diritto di proprietà.

La convenzione, pertanto, ha prescritto espressamente che la mancata realizzazione dello specifico progetto, a fondamento della assegnazione, produca la **risoluzione automatica** dell'atto di cessione e, dunque, la **decadenza della assegnazione.**

La Biometano ha partecipato al bando del 22.08.2016, per l'assegnazione dei lotti residui del PUA, presentando un **nuovo progetto** su ben sei lotti (che riguardava anche le aree assegnate con convenzione del 28.01.2016), quindi, rinunciando alla originaria soluzione progettuale, prevista dalla convenzione del 28.01.2016, non più realizzabile.

La rinuncia al progetto originario (solo sui primi tre lotti), naturalmente, ha comportato la **risoluzione ope iuris dell'atto di cessione e la decadenza della titolarità delle aree dei primi tre lotti.**

Gli atti impugnati, pertanto, sono sicuramente illegittimi perché la Biometano Salernitano, al momento della assegnazione dei

successivi lotti 9, 11 e 13, era decaduta dalla prima assegnazione dei lotti 10, 12 e 14 e, dunque, di parte necessaria delle arce per la realizzazione del secondo progetto proposto.

6.2 – Né vale, in contrario, osservare che la convenzione del 17.11.2016 avrebbe efficacia novativa rispetto al precedente titolo di assegnazione dei lotti del 28.01.2016.

E' agevole replicare, al riguardo, che il bando del 22.08.2016 e la successiva convenzione del 17.11.2016 hanno riguardato solo la assegnazione di tre lotti (nn. 9, 11 e 13), sulla base di una specifica soluzione progettuale, che non prevedeva la ulteriore possibilità di variazione del progetto originario e di assegnazione di ulteriori lotti.

La successiva convenzione del 17.11.2016, in definitiva, ha riguardato la assegnazione solo degli ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13), mentre la prima assegnazione (lotti nn. 10, 12 e 14) è rimasta regolata dalla precedente convenzione del 28.01.2016.

Di guisa che non c'è stato un effetto novativo – costitutivo, dal momento che la seconda convenzione è limitata solo alla

assegnazione degli ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13) e non ha ad oggetto tutti i sei lotti che sono interessati dalla nuova soluzione progettuale unitaria, formulata sull'intera area.

La decadenza della prima convenzione (del 28.01.2016), per la modifica della prima soluzione progettuale, ovviamente, comporta una illegittimità della assegnazione degli ulteriori tre lotti, non essendo stato rinnovato il titolo di assegnazione dei tre lotti originari (decaduti).

Seguono i vizi rubricati.

VII - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) - ECCESSE DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE

Il bando (art. 3) ha prescritto, ancora, che "la **domanda** di assegnazione delle aree dovrà contenere a pena di **esclusione** la **seguente documentazione**:

- a) L'indicazione preferenziale di uno o più lotti, tra quelli rimasti ritenuti idonei alla propria attività;

- b) progetto di massima, in scala 1:100, dell'insediamento produttivo da insediare (relazione, piano-volumetrico, piante, sezioni, ecc.) secondo i parametri edilizi ed urbanistici già contenuti nella Variante al PRG approvata con D.P.G.P. n. 178 del 14.10.2010 e riportati nel citato PUA che rimane a disposizione presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) progetto di massima, in scala 1:100, dell'insediamento produttivo da insediare con l'indicazione degli impianti fissi e mobili, all'interno e all'esterno della costruzione, completa di apposita relazione tecnica contenente anche i fabbisogni calcolati dei consumi di acqua, energia elettrica, gas e la necessità di linee telefoniche. Nella stessa relazione dovrà essere evidenziato con esattezza il tipo di lavorazione prevista e la necessità o meno di trattamento di acque di scarico, individuandone le modalità;
- d) relazione economica dalla quale si evincono i tempi e le modalità di attuazione dell'insediamento, i costi necessari, le risorse disponibili, le fonti di finanziamento o di credito oltre ad una previsione di massima sul personale che si prevede venga impiegato;
- e) dichiarazione autenticata o dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si impegna:
 - 1. a corrispondere gli oneri di legge per la cessione dell'area;

2. a non alienare la proprietà della costruzione nel lotto assegnato né a trasferire in alcun modo il diritto reale di godimento di essa per la durata di anni 10 dalla data di stipula della convenzione;
 3. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o di concordato preventivo ovvero che non sia incorso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 4. che nei loro confronti non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 5. che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale.
- f) atto costitutivo e statuto della Società;
- g) certificato di iscrizione elenco ditte Camera di Commercio.

L'istanza della Società Biometano, però, è priva di tale documentazione essenziale prescritta dal bando.

In particolare, non risulta che siano stati prodotti:

- il progetto di massima;
- le piante prospetti e sezioni con relazione di verifica di compatibilità urbanistica dell'intervento con il PUA;

- **la relazione economica.**

Segue la illegittimità della ammissione e della assegnazione delle aree alla Biometano Salernitano, perché la domanda è priva degli elaborati, tassativamente richiesti e, dunque, deve essere esclusa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il pregiudizio è irreversibile.

Gli atti impugnati hanno autorizzato un impianto di grandi dimensioni, per il trattamento rifiuti, per la produzione di energia da biogas (biometano), che è un insediamento il cui ciclo di produzione determina esalazioni odorigene, estremamente disturbanti, per le reazioni microbiche, alla base della biostabilizzazione ossidativa dei rifiuti putrescibili, con gravissime ripercussioni ambientali e pregiudizio per il territorio peraltro a poche decine di metri dalle abitazioni dei ricorrenti.

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso - in uno all'istanza cautelare - con ogni conseguenza di legge.


Alla stregua dell'art. 9 della L. n. 488/99 e successive
modifiche ed integrazioni, i difensori dichiarano che è dovuto il
contributo unificato in ragione di €. 650,00.

Salerno, 17.01.2017

Avv. Lorenzo LENTINI



Avv. Antonio MELUCCI



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21.1.1994 N.53

Io sottoscritto Avv. Lorenzo Lentini, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno dell'8.5.2008, previa iscrizione dal n. 23/2017 al n. 25/2017 del proprio registro cronologico, per conto del COMITATO NOBIOMETANO SANT'ARSENIO (C.F. 92017420651), con sede in Sant'Arsenio (SA) alla Via San Vito, in persona del Presidente p.t. Dr.ssa Anna Maria RIZZO e dei signori Roberta RESCINITO (C.F. RSC RRT 69M43 G793L) nata a Polla (SA) il 3.08.1969 e residente a Sant'Arsenio (SA) alla Via Aldo Moro 45, Maria Rosa VRICELLA (C.F. VRC MRS 67A51 G793H) nata a Polla (SA) l'11.01.1967 e residente in Sant'Arsenio (SA) alla Via Giovanni Florenzano 6L, Valerio IORIO (C.F. RIO VLR 64L23 D292T), nato a Teggiano il 23.07.1964 e residente a Sant'Arsenio (SA) alla Via San Sebastiano 118, giuste procure in calce al presente atto, ho notificato il suesposto ricorso a:
(REG. CRON. N. 23/2017) COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA) - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA EUROPA 1 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)

spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76758646433-3 spedita dall'Ufficio Postale Salerno Centro - Corso Garibaldi n. 203.

Salerno, 17.01.2017

Avv. Lorenzo LENTINI



PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta Dr.ssa Anna Maria Rizzo, in qualità di Presidente del COMITATO NOBIOMETANO SANT'ARSENIO (C.F. 92017420651), con sede in Sant'Arsenio (SA) alla Via San Vito, nomino e costituisco miei difensori gli Avv.ti Lorenzo Lentini ed Antonio Melucci nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Salerno nei confronti del Comune di Sant'Arsenio e della Società Biometano Salernitano s.r.l. avverso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas; della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. - della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016.

Conferisco all'uopo ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie ed eleggo domicilio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lentini.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Salerno, 13.01.2017

COMITATO NO BIOMETANO

SANT'ARSENIO

Via San Vito - 84037 SANT'ARSENIO

Cod. Fisc. 92017420651

N. PRESIDENTE

Anna Maria Rizzo

Dr. *Anna Maria Rizzo*

S.ble
Lorenzo Lentini

PROCURA AD LITEM

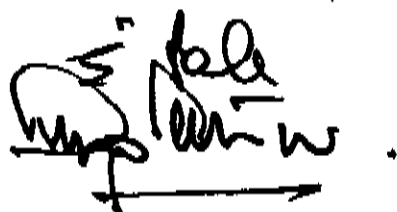
Io sottoscritta sig.ra Roberta Rescinito (C.F. RSC RRT 69M43 G793L) nata a Polla (SA) il 3.08.1969 e residente a Sant'Arsenio alla Via Aldo Moro 45, nomino e costituisco miei difensori gli Avv.ti Lorenzo Lentini ed Antonio Melucci nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Salerno nei confronti del Comune di Sant'Arsenio e della Società Biometano Salernitano s.r.l. avverso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas; della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. - della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016.

Conferisco all'uopo ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie ed eleggo domicilio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lentini.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Salerno, 13.01.2017

Roberta Rescinito

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberta Rescinito', with a horizontal line drawn underneath.


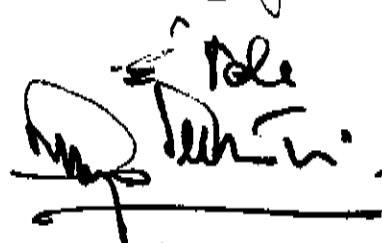
PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta sig.ra Maria Rosa Vricella (C.F. VRC MRS 67A51 G793H) nata a Polla (SA) l'11.01.1967 e residente in Sant'Arsenio (SA) alla Via Giovanni Florenzano 6L, nomino e costituisco miei difensori gli Avv. ti Lorenzo Lentini ed Antonio Melucci nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Salerno nei confronti del Comune di Sant'Arsenio e della Società Biometano Salernitano s.r.l. avverso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas; della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. - della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016.

Conferisco all'uopo ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie ed eleggo domicilio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lentini.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Salerno, 13.01.2017

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto sig. Valerio Iorio (C.F. RIO VLR 64L23 D292T), nato a Teggiano il 23.07.1964 e residente a Sant'Arsenio (SA) alla Via San Sebastiano 118, nomino e costituisco miei difensori gli Avv. ti Lorenzo Lentini ed Antonio Melucci nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Salerno nei confronti del Comune di Sant'Arsenio e della Società Biometano Salernitano s.r.l. avverso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas; della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. - della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016.

Conferisco all'uopo ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie ed eleggo domicilio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lentini.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Salerno, 13.01.2017

Valerio Iorio

*Avv. tale
Antonio Melucci*


TENT. Avv. Lorenzo Lentini
Corso Garibaldi n. 103
84123 Salerno

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 63

Autolizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di *SALERNO*
n. *853* del *25/06/2017*

3/2017 dal Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificante



17.01.2017 14.43
Euro 007.95

Posteitaliane

Postaraccomandata



AR
10075758646433 84037
570011 84122 SALERNO CENTR
0 4581
1-21012024



Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se quest'ultimo non è presente, il plico può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di casa, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai 16 anni. In mancanza delle generiche autorizzazioni il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, in virtù del rapporto contrattuale, è tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.

**REG. CRON. N. 23/2017 COMUNE DI
SANT'ARSENIO (SA) - IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO PER LA
CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA
EUROPA 1 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)**